



COMUNE DI CELLA DATI

PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023 E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO: APPROVAZIONE.

Nr. Progr. **2**

Data **27/04/2023**

Seduta NR. **1**

L'anno DUEMILAVENTITRE questo giorno VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 20:45 convocato con le prescritte modalità, nella sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
LODIGIANI FABRIZIO	SINDACO	S
FARAONI ELISABETTA	VICESINDACO	S
SCOTTI GABRIELE	CONSIGLIERE COMUNALE	N
RIVAROLI GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	S
LIGUORI GIANFRANCO	CONSIGLIERE COMUNALE	S
AGAROSSO DANIO	CONSIGLIERE COMUNALE	S
MANFREDINI MARCO	CONSIGLIERE COMUNALE	N
SCAGLIONI ROBERTO	CONSIGLIERE COMUNALE	S
GARATTI MICHELA	CONSIGLIERE COMUNALE	N
PEZZANI GIUSEPPINA	CONSIGLIERE COMUNALE	N
SCARATTI GIANFRANCO	CONSIGLIERE COMUNALE	S
<i>Totale Presenti: 7</i>		<i>Totale Assenti: 4</i>

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. FABIO MALVASSORI che provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il signor Dott. FABRIZIO LODIGIANI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO:

TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023 E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO: APPROVAZIONE.

Entra il consigliere Sig.ra Garatti Michela e pertanto il numero dei presenti si aggiorna a otto e il numero degli assenti a tre.

IL SINDACO illustra l'argomento all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito la Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Viste le deliberazioni ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;
- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 2/2022/a "quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente" per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

VISTA la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 26/05/2022, con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario, il quale espone per il 2023 un costo complessivo di € 67.820,00 desunto dai seguenti dati complessivi:

	2022	2023	2024	2025
Costi gestore	45.081,00	45.081,00	45.319,00	45.507,00
Costi Comune	21.310,00	22.739,00	22.739,00	22.739,00
Totale costi ciclo integrato	66.391,00	67.820,00	68.058,00	68.246,00

RILEVATO che:

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all’art. 3, comma 5-quinquies, che “a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;
- l’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38- bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte

della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;

EVIDENZIATO che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

ESAMINATO l'allegato piano tariffario del tributo per l'anno 2023, relativamente alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA, con i criteri in uso per le annualità precedenti e con l'applicazione delle riduzioni secondo le disposizioni della L. n. 147/2013 nonché del regolamento approvato con deliberazione consigliere n. 14 del 25/06/2021;

PRESO ATTO che:

- per l'anno 2023 il totale dei costi imputabile alla componente fissa risulta pari ad € 25.190,00 pari al 37,14%;
- per l'anno 2023 il totale dei costi imputabile alla componente variabile risulta pari ad € 42.630,00 pari al 62,86%;
- i costi fissi saranno attribuiti per il 66,50% alle utenze domestiche e per il 33,50% alle utenze non domestiche;
- i costi variabili saranno attribuiti per il 66,50% alle utenze domestiche e per il 33,50% alle utenze non domestiche;

PRESA VISIONE dei seguenti atti:

- ✓ Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 25/06/2021;
- ✓ Piano economico/finanziario TARI (PEF) per il periodo 2022/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 26/05/2022;
- ✓ Piano tariffario per l'anno 2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/05/2022;

DATO ATTO che con deliberazione n. 29 in data 22/12/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2023/2025, esecutivo ai sensi di legge;

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le due rate, di pari importo, per l'anno 2023, da emettere con un unico avviso:

- prima rata al 50% del dovuto: entro il **30 giugno 2023**;
- seconda rata a saldo 50% del dovuto: entro il **31 ottobre 2023**;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1 147 e 147-bis comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 e s.m.i., il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-bis, comma 1, e 153 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dai Responsabili del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli n. 08, contrari nessuno e astenuti nessuno, su n. 08 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare le premesse al presente atto che qui si richiamano per formare parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) Di confermare il valore del Piano Economico Finanziario (PEF) per l'annualità 2023 in complessivi € 67.820,00 da ripartire come segue:
 - il totale dei costi imputabile alla componente fissa risulta pari ad € 25.190,00 pari al 37,14%;
 - il totale dei costi imputabile alla componente variabile risulta pari ad € 42.630,00 pari al 62,86%;
 - i costi fissi saranno attribuiti per il 66,50% alle utenze domestiche e per il 33,50% alle utenze non domestiche;
 - i costi variabili saranno attribuiti per il 66,50% alle utenze domestiche e per il 33,50% alle utenze non domestiche;
- 3) Di approvare il piano tariffario per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), per l'annualità 2023, suddiviso in tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, come da scheda allegata al presente atto e che forma parte integrante e sostanziale;
- 4) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le due rate, di pari importo, per l'anno 2023, da emettere con un unico avviso:
 - prima rata al 50% del dovuto: entro il **30 giugno 2023**;
 - seconda rata a saldo 50% del dovuto: entro il **31 ottobre 2023**;
- 5) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- 6) Di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel portale del federalismo fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 7) di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito internet comunale, in formato tabellare, nelle apposite sottosezioni di primo livello denominata "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti - Provvedimenti Organo Politico" e "Amministrazione Trasparente - Bilanci - Bilancio Preventivo e Consuntivo".

Successivamente,

CON VOTI favorevoli n. 08, contrari nessuno e astenuti nessuno, su n. 08 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge, dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs T.U. 18.08.2000 n. 267, data l'urgenza di provvedere.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 2 DEL 27/04/2023

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to DOTT. LODIGIANI FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. MALVASSORI FABIO

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **29/04/2023** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 29/04/2023

RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to DOTT. MALVASSORI FABIO

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 29/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DOTT. MALVASSORI FABIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **27/04/2023**

Data 27/04/2023

RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to DOTT. MALVASSORI FABIO

COMUNE DI CELLA DATI

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. 2

Data Delibera 27/04/2023

OGGETTO

**TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023 E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO:
APPROVAZIONE.**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 19/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rag. Angela Roseghini

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 19/04/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Rag. Angela Roseghini